



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed a Indicazione geografica e per particolari vini, compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2023/2024".**

Rep. atti n. 299/CSR del 6 dicembre 2023.

### **LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella seduta del 6 dicembre 2023:

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

**VISTA** la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 238 del 2016, con la quale si stabiliscono disposizioni relative alla determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e all'autorizzazione all'arricchimento dei prodotti vitivinicoli, individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali" e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTA** la nota prot. n. 649163 del 23 novembre 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al prot. DAR al n. 26330, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto in epigrafe;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 26336 del 23 novembre 2023, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTA** la comunicazione del 30 novembre 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 26791, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

autonome ha trasmesso il *report* della riunione della Commissione politiche agricole della medesima Conferenza, tenutasi il 30 novembre 2023, che ha espresso parere favorevole all'intesa, con la richiesta di aggiungere, nel testo dello schema di decreto, dopo il comma 3 dell'articolo 1, la previsione che, per i vini generici non DO e IG prodotti dalla fermentazione differita dei mosti nelle Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, atti alla produzione di vini da tavola dalla caratteristica di "freschi" e "fruttati", le fermentazioni siano consentite entro il 31 luglio 2024;

**CONSIDERATO** che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel corso della seduta del 6 dicembre 2023 di questa Conferenza, hanno espresso avviso favorevole all'intesa, confermando la suddetta richiesta, contenuta nel documento trasmesso, che, allegato al presente atto (Allegato 1), ne costituisce parte integrante;

**VISTI** gli esiti della seduta del 6 dicembre 2023 di questa Conferenza, nel corso della quale il Sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha rappresentato che la richiesta contenuta nel citato documento trasmesso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome non può essere accolta in quanto comporterebbe una distorsione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 238 del 2016, che consente la deroga alla fermentazione, oltre il 31 dicembre di ogni anno, tra l'altro, quando destinata alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG, specificando che l'ottenimento di vini freschi e/o fruttati non può essere considerato come vino particolare, ma consentirebbe soltanto di sfruttare una tecnica vinificatoria al solo scopo commerciale;

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

### **SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed a Indicazione geografica e per particolari vini, compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2023/2024".

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/195/SR14/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO  
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E  
DELLE FORESTE, RECANTE  
"DEROGA ALLE FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI AL DI  
FUORI DEL PERIODO VENDEMMIALE PER I VINI A  
DENOMINAZIONE DI ORIGINE ED A INDICAZIONE GEOGRAFICA  
E PER PARTICOLARI VINI, COMPRESI I PASSITI ED I VINI SENZA  
INDICAZIONE GEOGRAFICA.  
CAMPAGNA VITIVINICOLA 2023/2024**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238**

*Punto 14) Odg Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa con le richieste di seguito riportate:

**Comma aggiuntivo**

**1.4**

Dopo il comma 3, dell'articolo 1, AGGIUNGERE il seguente: *"Per i vini generici non DO e IG, prodotti dalla fermentazione differita dei mosti nelle Province di Foggia e BAT, atti alla produzione di vini da tavola dalla caratteristica di "freschi" e "fruttati", le fermentazioni sono consentite entro il 31 luglio 2024"*.

**MOTIVAZIONE**

Nell'ambito dei decreti attuativi del Testo Unico sul Vino Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, sono previste le rifermentazioni o fermentazioni fuori periodo, da disciplinare successivamente con specifici decreti.

L'Art. 10 comma 4 della legge citata relativo alla "determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni" così recita *"sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate"*.

Detta pratica enologica, già consentita in altri Paesi Europei, assicurerebbe maggiore competitività e nuove quote di mercato alla nostra industria vinicola, **consentendo altresì di assicurare al mercato del vino il consumo di vini freschi e fruttati che solo le fermentazioni alla bisogna possono garantire.**

Si tratta, inoltre, di una misura particolarmente attesa dagli operatori vinicoli industriali della nostra regione. Disciplinare, autorizzando questa pratica enologica di fermentazione differita dei mosti, una pratica moderna, economica e innovativa per il nostro Paese, permetterebbe di dare una possibilità commerciale e nuove fette di mercato. Si tenga conto che consentirebbe indirettamente nel contribuire alla diminuzione della giacenza di vino prodotto.

Riepilogando, si ribadisce che le mancate fermentazioni differite fanno perdere competitività e quote di mercato a tutta la filiera, in quanto:

- Non permettendo la produzione di vini freschi e fruttati, caratteristiche che solo le fermentazioni alla bisogna possono assicurare;
- Costringono gli operatori alla distruzione di importanti quantità di prodotto in caso di fermentazioni spontanee, fermentazioni queste non disciplinate dal Testo Unico e ritenute necessarie anche dagli stessi Organi di Controllo;
- Le fermentazioni differite contribuirebbero a una gestione commerciale trasparente e indirettamente a una minore giacenza di prodotto.

Roma, 6 dicembre 2023

